



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 25/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 07/02/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'8 /03/2016, la ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, previa declaratoria di nullità/inefficacia delle clausole che prevedono, in caso di estinzione anticipata, la non rimborsabilità della quota parte delle voci di costo soggette a maturazione nel corso del tempo:

- il rimborso dell'importo, determinato secondo il criterio pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 2.018,90, di cui € 270,00 a titolo di spese di istruttoria e € 1.748,90 a titolo di commissioni alla rete distributiva;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata;
- il rimborso delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate;
- il rimborso, in ogni caso di parziale soccombenza, delle spese di presentazione del ricorso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la congruità delle somme restituite in sede di estinzione anticipata a titolo di "commissioni rete distributiva" non maturate calcolate applicando i criteri indicati in contratto (espressamente accettati dal cliente al momento della sottoscrizione) e nel connesso "piano annuale di rimborso", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro (cita in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16); precisa che l'importo retrocesso a titolo di "Commissioni Rete Distributiva" corrisponde a quello



risultante dal predetto “Piano annuale” per la mensilità successiva a quella di estinzione.

- che l'unica voce di costo indicata in contratto come non rimborsabile sono le spese di istruttoria, poiché aventi natura *up-front*; solleva diverse criticità in ordine alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE e alla decisione del Coll. Coordinamento n.26525/19; ritiene in ogni caso che gli orientamenti delineatisi con la cd. Sentenza “Lexitor” non siano applicabili ai contratti già estinti, i quali avevano esaurito i propri effetti alla data della pronuncia, richiamando sul punto anche la comunicazione della Banca d'Italia del 4/12/2019.

Chiede, pertanto, di respingere ogni pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.
- Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto ed alla documentazione in atti, il Collegio - in linea con il richiamato orientamento - rileva la natura *up front* delle commissioni di istruttoria, riferibili ad attività precontrattuali. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento. Per quanto riguarda, invece, le commissioni rete distributiva, osserva il Collegio che l'opacità della relativa clausola contrattuale – recante l'indicazione promiscua delle attività remunerate – risulta superata dalla circostanza che il contratto fissa la percentuale in cui tali commissioni sono rimborsabili, in caso di estinzione anticipata, secondo l'allegato “Piano annuale di rimborso”, sottoscritto dal cliente, ripartendo preventivamente i relativi oneri fra costi *up front* e costi *recurring* (Collegio di Coordinamento, dec. n. 10003/2016; Coll. Bari, dec. n. 12129/20).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste della ricorrente meritino di essere accolte, tenendo conto dei rimborsi già effettuati, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶ 120		rate scadute ▶ 48		rate residue 72							
TAN ▶ 6,705%		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">% restituzioni</td> </tr> <tr> <td>- in proporzione lineare</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>- in proporzione alla quota</td> <td>39,27%</td> </tr> </table>				% restituzioni		- in proporzione lineare	60,00%	- in proporzione alla quota	39,27%
% restituzioni											
- in proporzione lineare	60,00%										
- in proporzione alla quota	39,27%										

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00 <input type="radio"/>	€ 176,72 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 176,72
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 40% (up front)	€ 1.920,00	€ 1.152,00 <input type="radio"/>	€ 754,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 754,00
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 60% (recurring)	€ 2.880,00	€ 1.728,00 <input type="radio"/>	€ 1.131,00 <input type="radio"/>	€ 1.331,10 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.331,10	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 931
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richiesti. La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 931,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI